

Pubblicato il 21/02/2018

**N. 02024/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12528/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12528 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Lidia Scala, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice Concorso Bando N.106/16 non costituito in giudizio;

nei confronti di

Maria Grazia Pesaresi non costituita in giudizio;

per l'annullamento

di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali ai ricorrenti non ne è stato dato accesso, con i quali sono

stati loro attribuiti i punteggi di valutazione delle griglie ed i singoli punteggi, nonché la valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale indetta con DDG n. 106 del 23.02.2016 per la classe di concorso A28, nonché i Verballi di estremi ignoti con cui i ricorrenti non sono stati ammessi a sostenere la prova orale dello stesso concorso indetto con DDG n. 106 del 23.02.2016, "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado";nonchè ivi compreso gli elenchi prot. n. 25860 del 5 agosto 2016, successivamente conosciuto, e relativi allegati, degli ammessi nella parte in cui non includono i ricorrenti e degli elenchi dei non ammessi, tutti di estremi sconosciuti.

dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici per le regioni Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria per le classi di concorso A28 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari.

dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione del relativo punteggio.

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte; ivi compreso, nella parte in cui risultasse successivamente lesivo della posizione dei ricorrenti, del DDG n. 106 del 23.02.2016 ovvero del Bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", nonché in parte qua ed ove occorra, nella parte in cui siano

successivamente lesivi delle posizioni dei ricorrenti dei D.M. del Miur N. 95/2016 intitolato “Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità” e relativo allegato A, D.M. del Miur N. 96/2016 intitolato “requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”, D.M. N. 93/2016 intitolato “costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento”, O.M. N. 97/2016 intitolata “Formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primari, secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”; del D.P.R. Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell'art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133” N. 19 del 14.02.2016 e della nota del Miur prot. 14097 del 18.05.2016.

nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico dei ricorrenti. Per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi, anche con riserva, alla partecipazione della fase orale del concorso di cui al Bando impugnato D.G. n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016

e con motivi aggiunti del 24.07.2017 e 27.10.2017

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 335 datato 11 Luglio 2017, con il quale è stata approvata la

graduatoria generale di merito per la classe di concorso A28, in esito alle prove suppletive,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente ha partecipato per la Regione Lazio al concorso indetto con DDG n.106/2016 per la classe di concorso A028 materia "Matematica e Scienze" e non è stata ammessa all'orale avendo riportato all'esito dello svolgimento delle prove scritte una votazione totale di 25,48, quale risultato della prima prova scritta, in cui ha riportato una votazione di 24,50 (che è stato normalizzato per i 3/4 come da D.M. n. 95 del 2016 e pertanto è pari a 20.48), e dalla prova pratica in cui ha riportato una votazione di 5/10;

che nel caso specifico, la prova pratica disciplinata dall'art. 6 del DM 95/2016 "consiste in una esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, afferente all'area delle scienze chimiche, fisiche e naturali, con riferimento ai contenuti previsti nel programma" della durata di 3 ore. Tale prova è stata quindi sostenuta da tutti coloro che hanno sostenuto la prova scritta;

che la ricorrente affida le censure ad una serie di rilievi, quali la circostanza che le prove svolte dalla ricorrente sono state corrette da due Commissioni diverse; che l'art. 5 comma 3 del DM 95/2016 sarebbe illegittimo per contrasto con quanto previsto dal TU 297/1994, art. 400, atteso che con

riferimento alla specifica classe di concorso la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza (laddove nel caso in esame è la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno articolato in 5 domande, di livello B2);

che con ordinanza n.2198/2017 il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire documentati chiarimenti in merito alle circostanze dedotte nel ricorso, con avviso che in caso di inottemperanza potranno essere tratti argomenti di prova ex art.64 cpa;

che, stante il perdurante silenzio dell'amministrazione, occorrendo scongiurare il prospettato danno grave e irreparabile è stata disposta l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove orali ce sono state superate;

che, con successivi motivi aggiunti del 24.07.2017 e 27.10.2017 parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 335 datato 11 Luglio 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A28, in esito alle prove suppletive, nonché della stessa graduatoria di merito per la classe di concorso A28, nella parte in cui la ricorrente è inserita con riserva; nonché e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Ritenuto che, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta nelle more del giudizio l'approvazione delle graduatorie di merito, l'accoglimento del gravame potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugate con i motivi aggiunti che dovessero vedersi pretermessi qualora la ricorrente fosse inserita in graduatoria a titolo definitivo (cfr. T.A.R. Catania, sez. II,

11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345);

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" e che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, per giurisprudenza costante della Sezione può ritenersi effettuabile la notifica con modalità telematiche, sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, l'USR resistente:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 26 giugno 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO